



ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE" - PERGINE VALSUGANA

IISMC/20201/7.9/EM/mf

Numero di protocollo associato al documento
comemetadato (DPCM) 3.12.2013, art. 20).
Verificare l'oggetto della PEC o i file allegati
alla medesima. Data di registrazione inclusa
nella segnatura di protocollo.

CONVENZIONE TIROCINIO CURRICULARE

TRA

l'Istituto di Istruzione "Marie Curie" con sede in Pergine Valsugana in via S. Pietro 4, codice fiscale 96013880222 d'ora in poi denominata "istituzione scolastica/formativa", rappresentata dalla dott.ssa Elina Massimo nata a Rovereto (TN) il 23/05/1955 - codice fiscale MSSLNE55E63H612V;

E

L'Azienda/Ente
con sede legale in
codice fiscale/partita IVA
d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"
rappresentato dal sig.
nato a
il
codice fiscale

COMUNE DI BASELGA DI PINE'
Via Cesare Battisti, 22 - Baselga di Pinè
00146270228
Ing. Alessandro Santuari - Sindaco
Trento
17/06/1973
SNTLSN73H17L378S

PREMESSO CHE

- l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei percorsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- le istituzioni scolastiche e formative, in quanto soggetti richiamata all'art.18, comma 1 lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, devono attuare un percorso obbligatorio di alternanza scuola-lavoro con riferimento all'ordinamento dei diversi percorsi del secondo ciclo, che prevede la realizzazione di tirocini curriculari in impresa a beneficio degli studenti che frequentano i percorsi del secondo ciclo;
- l'alternanza scuola-lavoro è componente strutturale del curriculum scolastico/formativo, a fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, assume un valore formativo equivalente alle attività e insegnamenti svolti a scuola e l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi percorsi del secondo ciclo avviene anche attraverso la metodologia dell'alternanza;
- i percorsi di alternanza scuola lavoro sono organicamente inseriti nel Progetto d'Istituto dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- il tirocinio curriculare e modalità di realizzazione dell'alternanza sono definite nei Piani di studio provinciali e nei piani di studio delle istituzioni formative;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

“Comune di Baselga di Pinè”, qui di seguito indicato/a come il **“soggetto ospitante”,** si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture uno o più soggetti in tirocinio curriculare su proposta dell'Istituto di Istruzione **“Marie Curie”** di Pergine Valsugana, di seguito indicata come **“Istituzione scolastica”**.

Art. 2

1. L'accoglimento dello/degli studente /i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D.Legs.81/2008, lo studente in tirocinio curriculare è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento di percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica/formativa e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo beneficiario del tirocinante curriculare inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi che contiene:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi dei tutor interno e del tutor formativo responsabile della formazione in azienda del Soggetto ospitante;
 - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinante, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto ospitante;
 - d) le strutture del Soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica/formativa.

Art.3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - elabora assieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (istituzione scolastica o formativa, struttura ospitante, studenti /soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - assiste e guida lo studente nel percorso di tirocinio curriculare e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di tirocinio curriculare, rapportandosi con il tutor esterno;
 - monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso tirocinio curriculare, da parte dello studente coinvolto;
 - informa gli organi scolastici/formativi preposti ed aggiorna il consiglio di classe/di corso sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - assiste il Dirigente Scolastico/Dirigente o Direttore dell'istituzione formativa nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per il tirocinio curriculare, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
 - collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di tirocinio curriculare;
 - favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
 - garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
 - fornisce all'istituzione scolastica/formativa gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
 - la predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 - controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
 - raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe/corso;
 - verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D.Leg. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art.4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare lo studente/i, beneficiario/i del tirocinio curriculare, è tenuto/ sono tenuti a :
 - svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs.81/2008, art. 20.

Art.5

1. L'istituzione scolastica/formativa assicura lo studente/i beneficiario/i del tirocinio curriculare contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi con riferimento alle seguenti posizioni assicurative: Polizza stipulata tra la Provincia Autonoma di Trento e la **AXA ASSICURAZIONI SPA - AG. GAMBONI S.R.L.**, polizza infortunio n. **404324557** e responsabilità civile **LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.** Polizza n. **F2000013841 - LB** e, contestualmente all'istituzione scolastica.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 del D.Lgs.81/2008 l'istituzione scolastica/formativa si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di tirocinio curriculare;
 - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art.20 D.Lgs. 81/2008. Nello specifico segnala al soggetto ospitante le attività già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di alternanza e allega i relativi attestati, riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità e i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di rischio;
 - designare un tutor interno che sia competente ed adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es.RSPP);
3. L'istituzione scolastica /formativa si impegna a far pervenire al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, anche attraverso supporti informatizzati, o alle strutture provinciali del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione del tirocinio curriculare e ciascun progetto formativo.

Art. 6

1. In relazione alle funzioni e alle attività d'impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, i soggetti ospitanti devono essere in possesso di:
 - capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste nel tirocinio curriculare, e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
 - capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nel progetto formativo, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un' esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
 - capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività previste nel tirocinio curriculare, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.
2. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - garantire allo studente/i beneficiario/i del percorso di tirocinio curriculare, per tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito del tirocinio curriculare, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - consentire al tutor dell'istituzione scolastica/formativa di contattare lo studente/i beneficiario/i del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - informare l'istituzione scolastica/formativa di qualsiasi incidente accada allo studente/i beneficiario/i;
 - individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es.RSPP).

art. 7

Trattamento dei dati. L'Istituto di Istruzione "Marie Curie" fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Reg. Ue679/2016 e del D.lgs. n°196/2003 novellato dal D. lgs. 101/2018, che i dati personali forniti da **"Comune di Baselga di Pinè"** o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato agli adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro, comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizione di legge, la facoltà di accedervi. A tale proposito il titolare del trattamento è l'Istituto di Istruzione "Marie Curie".

art. 8

NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO ai sensi dell'art. 28 GDPR

L'Istituto di Istruzione "Marie Curie" (di seguito Titolare del trattamento), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, preso atto che:

- il Reg. 2016/679/UE garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali;
- Il Titolare ed il Responsabile hanno concluso un accordo contrattuale avente ad oggetto il trattamento dei dati relativi all'attività di tirocinio;
- Il responsabile, per conto di Istituto di Istruzione "Marie Curie", effettua ai sensi del reg. 2016/679/UE un trattamento di dati personali, anche di categorie particolari (già dati sensibili). La sua attività, quindi, dovrà limitarsi esclusivamente ad eseguire quanto previsto contrattualmente senza che possa ingerirsi in ordine alle finalità ed all'utilizzo dei dati personali;
- il Titolare del trattamento dei dati personali può nominare uno o più Responsabili preposti al trattamento dei dati personali;
- il Responsabile deve essere nominato tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- il Responsabile deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di trattamento di dati personali;

NOMINA

COMUNE DI BASELGA DI PINE'

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In particolare tale nomina concerne tutti i trattamenti di dati personali effettuati sulla base degli accordi contrattuali in essere tra il Titolare ed il Responsabile.

OGGETTO DELL'ACCORDO

- Oggetto del presente incarico è lo svolgimento dei seguenti compiti:
 - Attività del tirocinante esplicitata nel progetto formativo;
- Sono trattate le seguenti categorie di dati:
 - Dati personali,
 - Dati particolari ex art. 9 del Reg. UE 679/2016;
- Saranno oggetto di trattamento i dati delle seguenti categoria di soggetti:
 - dati del tirocinante;

DURATA DELL'ACCORDO

L'accordo termina con l'esecuzione dell'opera;

OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento si impegna a:

- a) Trattare i dati solo per le finalità sopra specificate e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- b) Trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate del Titolare del trattamento annesso al presente accordo. Se il Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisca una violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati o di tutte le altre disposizioni delle leggi dell'Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei dati, deve informare immediatamente il Titolare del trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico.
- c) Garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto.
- d) Controllare che le persone autorizzate a trattare i dati a carattere personale in virtù del presente contratto si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza, ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati a carattere personale.
- e) Tenere conto, utilizzando i materiali, i prodotti, le applicazioni od i servizi, dei principi di protezione dei dati a partire da quando questi vengono progettati e della protezione dei dati sulla base del principio del Data Protection by default.

LUOGO IN CUI VIENE EFFETTUATO IL TRATTAMENTO DEI DATI

Tutte le attività di trattamento dei dati si svolgono esclusivamente all'interno dell'Unione Europea.

SUB-INCARICATO A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento non è autorizzato ad avvalersi di Sub-responsabili.

La nomina a Responsabile esterno del trattamento dati al Responsabile è conferita a titolo gratuito ed ha validità ed efficacia sino alla conclusione definitiva dell'accordo contrattuale in vigore dalla data sottoscritta .


Per tutto quanto non disciplinato dal presente documento si fa rimando al reg. 2016/679/UE e alle disposizioni del Codice Civile italiano.

Art. 9

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. E' in ogni caso riconosciuta facoltà del soggetto ospitante e all'istituzione scolastica/formativa di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o nel piano formativo personalizzato.

Il Dirigente Scolastico
Istituto di Istruzione "Marie Curie"
Dott.ssa Elina Massimo

Il Sindaco
Comune di Baselga di Pinè
Ing. Alessandro Santuari



Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa.
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)

DOCUMENTO FIRMATO
DIGITALMENTE AI SENSI DELL'ART. 24
DEL D. LGS. N. 82/2005 E STR. I.